

## Il Giudice

Sciolta la riserva osserva quanto segue.

La domanda di parte ricorrente deve ritenersi ammissibile e fondata.

Quanto all'ammissibilità, diversamente dalla prospettazione di parte resistente, è da notare come la ricorrente si dolga non di un provvedimento in materia di trattamento dei dati personali bensì di un semplice comportamento della banca resistente la quale avrebbe erroneamente segnalato un credito vantato nei confronti della ricorrente come "non contestato" (codice n. 830) piuttosto che come "contestato" (codice n. 826). Non appare pertanto applicabile, ad avviso di questo Giudice, il procedimento di cui all'art. 10 D.lgs. 150/2011 (ed in particolare la tutela cautelare ivi prevista al comma 4), non sussistendo, nel caso di specie, alcun vero e proprio provvedimento adottato dalla banca e suscettibile di sospensione.

La domanda di parte ricorrente è peraltro espressamente prospettata come funzionalmente collegata a successiva azione di merito finalizzata ad ottenere dalla banca resistente la restituzione di somme che si asseriscono indebitamente percepite. Si tratta pertanto di controversia avente ad oggetto un rapporto giuridico creditorio controverso e non certo la legittimità di un provvedimento.

Nel merito la pretesa di parte ricorrente è fondata sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

1 

Già prima dell'instaurazione del presente procedimento la società ricorrente aveva infatti contestato l'esistenza di un saldo debitore inerente il conto corrente acceso presso la banca resistente facendo valere un ben più elevato controcredito derivante da indebita percezione, da parte dell'istituto di credito, di somme frutto di anatocismo, interessi illegali ed altre voci ingiustificate; la ricorrente aveva altresì instaurato procedimento di mediazione a cui la resistente non aveva aderito (cfr. docc. 2 e ss. di parte ricorrente). A fronte di tali doglianze è quindi evidente come il credito vantato dalla banca avrebbe dovuto fin dall'inizio essere segnalato come contestato.

Quanto al periculum in mora è da rilevare come il comportamento della resistente costituisca una lesione dell'immagine commerciale della società ricorrente la cui segnalazione alla centrale rischi come soggetto passivo di un credito scaduto e non contestato, sia pure durata pochi mesi e corretta per il periodo successivo all'instaurazione del presente procedimento, rappresenta altresì un grave ostacolo per l'accesso al credito ed il mantenimento del medesimo (cfr. sul punto le richieste di informazioni ricevute dalla società ricorrente da altri istituti bancari: docc. 8 e 11 di parte ricorrente).

La banca resistente deve quindi essere condannata alla correzione della segnalazione mediante indicazione del credito oggetto di causa come contestato (codice 826).

Le spese di lite, determinate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

1) Condanna la Banca Popolare di Bergamo spa in persona del legale rappresentante pro tempore a correggere la segnalazione effettuata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia facendo annotare fin dall'inizio il credito oggetto di causa come contestato (codice n. 826).

2) Condanna la [REDACTED] spa in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere parte ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 3000,00 per compenso professionale oltre IVA ed oneri di legge se dovuti.

Si comunichi .

Como, 24 Settembre 2014.

Uffici del Tribunale di Como  
Oggi 29 SET 2014  
CANCELLERIA

Il Giudice  
Dr. Andrea Canepa